

Comitato “Europea Transparency Register” (25/01/2021 dalle 15:00h alle 17:00h) report a cura dell’Avv. **Giovanna Franzese**.

Ad apertura del meeting, Simone Cuomo chiarisce che in questo comitato non è prevista la partecipazione della delegazione UK, avendo ad oggetto questioni relative al diritto europeo. Sulla base delle regole della membership, il Presidente potrebbe autorizzare in futuro la partecipazione di tale delegazione.

Viene commentato come questa partecipazione potrebbe essere utile in quanto vi sono numerosi studi legali del Regno Unito che operano a Bruxelles e potrebbe rilevarsi opportuno avere un fronte unico in questa materia.

Il Presidente Jean-Louis JORIS ricorda che l’ultima riunione si è svolta nel 2017 e procede con l’approvazione del relativo verbale.

Negli ultimi due settimane ci sono stati importanti sviluppi che sono stati sintetizzati in una nota circolata via email. Le delegazioni sono invitate a fornire commenti e suggerimenti su tale paper.

Il Presidente riassume il percorso di tale comitato e introduce il punto focale del meeting.

Nel 2016 è stato deciso di includere il Consiglio nell’accordo istituzionale che coinvolgeva dal 2014 la Commissione e il Parlamento nell’ambito del Registro per la Trasparenza.

Il CCBE ha lavorato all’accordo inter-istituzionale (All), apportando i propri commenti ed ha partecipato alla *round table* organizzata dalla Commissione e le altre istituzioni.

In seguito, tuttavia non abbiamo ricevuto il draft dell’agreement frutto del negoziato tra le tre istituzioni. Sul punto vi è stato uno scambio di email in dicembre 2020.

Il Presidente si dice sorpreso della risposta della Commissione, la quale fa intendere che da un punto di vista politico il negoziato potrebbe ancora essere aperto.

Nel 2005 quando la Commissione ha adottato il transparency register l’adesione era del tutto spontanea. In seguito con l’adesione del Parlamento si è sviluppata l’idea di un Registro legato ad un codice deontologico che comportasse sanzioni quali ad esempio la sospensione dell’attività di lobbying fino a due anni. Nel 2016 si è deciso di adottare un agreement tra le tre Istituzioni europee. Il CCBE è stato coinvolto nel processo fin dall’inizio, attraverso il comitato di Deontologia ed in seguito nel presente gruppo di lavoro.

La posizione iniziale del CCBE è stata quella di non accettare l’imposizione di un codice deontologico sul presupposto che in quanto avvocati abbiamo già delle regole e principi etici che regolano la professione. Tuttavia, tale posizione è stata abbandonata ed abbiamo accettato il fatto che gli avvocati coinvolti in tali attività al pari degli altri professionisti fossero sottoposti a regole specifiche. Permangono pertanto le questioni relative al privilegio/segreto professionale.

Il Presidente ricorda anche l'avversità manifestata delle ONG verso le posizioni degli avvocati spesso associati ad attività di lobbying poco trasparenti. In tal senso attraverso l'azione del CCBE abbiamo ottenuto non pochi risultati, in particolare: la maggior definizione dello scopo dell'attività di lobbying, non più associata a qualsiasi tipo di interazione con le istituzioni e l'esplicita esenzione di alcune attività legali dall'obbligo di registrazione.

Alcune questioni restano aperte, quali:

- I principi del giusto processo;
- Il Segretariato: la composizione risulta speculare alle tre Istituzioni. In alcuni casi gli avvocati hanno interessi contrapposti verso le diverse istituzioni e questo potrebbe creare dei problemi;
- E' stata introdotta la possibilità di proporre appello contro le decisioni del segretario al Management Board che tuttavia è sempre composto da rappresentanti delle tre istituzioni: pertanto il punto non è risolto.

Per quanto riguarda la base legale dell'Agreement abbiamo espresso dubbi. L'accordo tra le tre istituzioni è relativo all' EU legislation process: non sembra corretto l'utilizzo di un agreement per dettare regole sul processo legislativo dell'UE, ma sarebbe opportuno un regolamento.

Per quanto riguarda le definizioni: il linguaggio utilizzato ha accolto molte delle nostre perplessità: Soprattutto si è evitata la definizione sulla quale insistevano le ONG (lobbying come qualsiasi attività che influenzava direttamente o indirettamente le proposte legislative).

Sarebbe importante inoltre chiarire che l'attività di consulenza resa a proposito della vigente legislazione non deve essere considerata attività di lobbying: in tal senso andrebbe modificata la formulazione.

Rispetto alla condizionalità: alcune attività sono condizionate alla registrazione, tuttavia ogni Istituzione sembra poter decidere in proprio quale attività richiede la registrazione. Probabilmente questa è una soluzione di compromesso.

Altro punto è relativo alla disclosure in sede di registrazione. L'avvocato, ad esempio, deve chiarire verso quale proposta legislativa viene effettuata l'attività, ma anche i dati del cliente e l'ammontare della consulenza.

In conclusione, le regole relative alla struttura (Segretariato e Management Board) sono confuse e difficili da interpretare. Non sappiamo quanto siano state ampie le discussioni su tali ponti. Anche se non possiamo negare che il processo di consultazione è stato inadeguato negli ultimi 2 anni, tuttavia sono stati apportati importanti miglioramenti che hanno visto accolte le nostre indicazioni.

Infine, viene notato che i principi relativi al giusto processo troverebbero miglior difesa nell'ambito di un intervento della Corte EDU.

A commento di questa ampia presentazione interviene la delegazione spagnola, chiedendo quali possa essere i margini per azioni future dei Bars.

Secondo il Presidente il CCBE può attivarsi secondo tre diverse azioni:

- Non è chiaro quale sia il risultato finale del negoziato. Qualora ci fossero margini di intervento in tale fase, potremmo stilare nuovamente per iscritto i commenti relativi al miglioramento del linguaggio e alle altre criticità rilevate
- Se invece il negoziato risulta definito, potremmo agire sulla fase dell'implementazione. In particolare, relativamente alle regole sottese alla scelta delle attività rispetto alle quali è prevista la registrazione, se queste saranno lasciate alla decisione delle tre istituzioni.
- Agire in fase di discussione delle Guide Lines per proporre commenti alle regole.

Si discute anche in relazione alla possibilità di un ricorso più immediato all' European Ombudsman. Alla riunione del 4 dicembre con le Istituzioni il Presidente aveva sollevato la questione, ma aveva trovato una certa resistenza nella posizione della Commissione. Nel draft finale, la possibilità di adire l'ente è condizionata al previo esperimento di tutte le altre azioni.

Ci si domanda se la Commissione possa ricusare sé stessa nel caso in cui abbia un conflitto d'interesse con un avvocato accusato di violazione del codice etico. In tal caso, una strada da percorrere potrebbe essere quella permessa dai Trattati: un giudice potrebbe essere rimpiazzato nel rispetto del *due process*.

In conclusione, viene accolta la proposta del Presidente secondo il quale il CCBE può attivarsi secondo tre diverse azioni:

- Se non è ancora chiaro quale sia il risultato finale del negoziato e ci fossero margini di intervento in tale fase, potremmo stilare nuovamente per iscritto i commenti relativi al miglioramento del linguaggio e alle altre criticità rilevate.
- Se invece il negoziato risulta definito, potremmo agire sulla fase dell'implementazione. In particolare, relativamente alle regole sottese alla scelta delle attività rispetto alle quali è prevista la registrazione, se queste saranno lasciate alla decisione delle tre istituzioni.
- Infine, agire in fase di discussione delle Guide Lines per proporre commenti alle regole.

Verrà fatto circolare un draft per raccogliere eventuali commenti.